



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO altresì l’art. 11, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, secondo cui “le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell’ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l’autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca”;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di belle arti;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 10 dicembre 2010 (prot. n. 292) con cui a partire dall'anno accademico 2010/2011 l'Istituto IED Istituto Europeo di Design è autorizzato a rilasciare i seguenti titoli di Alta formazione artistica: diplomi accademici di primo livello in Illustrazione, Design del prodotto, Design degli interni, Design del gioiello, Fashion design, Fashion Stylist; Graphic design; Fotografia; Comunicazione pubblicitaria; Media design; Video design; Sound Design; Computer generated animation, nelle sedi di Milano e Roma;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con cui sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le *"indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212"*;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con cui è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. n. 5027 del 28 novembre 2023, assunta al prot. DGSINFS n. 23713 in data 29 novembre 2023, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'adunanza del 23 novembre 2023, delibera n. 276, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituto denominato Istituto Europeo del Design (IED), sede di Roma;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 1592 del 25 ottobre 2024, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Europeo del Design (IED) di Roma;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS prot. n. 1329 del 20 gennaio 2025, recante “indicazioni operative per l’approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi–A.A.2025-2026”;

VISTA l’istanza recante prot. RB/cc DA n. 034/25 del 12 marzo 2025, con cui l’Istituzione denominata IED Istituto Europeo del Design, ha avanzato, per l’anno accademico 2025/2026, la proposta di attivare il corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) “Design della moda” con indirizzo “Fashion marketing and communication”, da erogarsi presso la sede di Roma;

VISTA l’istanza recante prot. RB/cc DA n. 037/25 del 12 marzo 2025, con cui l’Istituto denominato IED Istituto Europeo del Design, ha avanzato, per l’anno accademico 2025/2026, la proposta di attivare il corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 11) “Cinema e audiovisivo” con indirizzo “Video design and filmmaking”, da erogarsi presso la sede di Roma;

VISTA la delibera recante prot. RB/fb CA n. 058/25, con cui il Consiglio Accademico dell’Istituto denominato IED Istituto Europeo del Design, nell’adunanza del 10 marzo 2025, ha approvato la proposta di attivare i corsi di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) “Design della moda” con indirizzo “Fashion marketing and communication” e (DAPL 11) “Cinema e audiovisivo” con indirizzo “Video design and filmmaking”, da erogarsi presso la sede di Roma;

VISTA la delibera relativa all’adunanza del 13 marzo 2025, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto denominato IED Istituto Europeo del Design ha approvato la proposta di attivare gli anzidetti corsi di diploma accademico di primo livello, da erogarsi presso la sede di Roma;

VISTE le note recanti rispettivamente prot. RB/cc DA n. 035/25 e RB/cc DA n. 038/25 del 12 marzo 2025 con cui il Direttore dell’Istituzione ha attestato che la proposizione delle istanze di accreditamento dei citati corsi non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTE le note recanti rispettivamente prot. RB/cc DA n. 036/25 e RB/cc DA n. 039/25 del 12 marzo 2025, con cui il Direttore dell’Istituzione ha dichiarato la veridicità e conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti in piattaforma per la proposizione delle istanze citate;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico disciplinari e la definizione dell’ambito di applicazione;

VISTO l’anzidetto DM 128/2025, in particolare l’art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto “si applicano ai fini del reclutamento e dell’inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P. R. 24 aprile 2024, n. 83”;

VISTO l’anzidetto DM 128/2025, in particolare l’art. 1, co. 4, secondo cui “i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto”;

VISTA la delibera recante prot. n. 202/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell’adunanza del 20 giugno 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla “conformità dell’ordinamento didattico per i corsi proposti”, come previsto dall’art. 11, comma 2, del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di attivare il corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) “Design della moda” con indirizzo “Fashion marketing and communication”;

VISTA la delibera recante prot. n. 203/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell’adunanza del 20 giugno 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla “conformità dell’ordinamento didattico per i corsi proposti”, come previsto dall’art. 11, comma 2, del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della



Il Ministro dell'università e della ricerca

proposta di attivare il corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 11) “Cinema e audiovisivo” con indirizzo “Video design and filmmaking”;

VISTO l'allegato n. 1 alla delibera recante prot. n. 177, con cui il Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'adunanza del 6 agosto 2025, ha reso parere favorevole in merito al requisito “dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 11) “Cinema, fotografia, audiovisivo” con indirizzo “Video design and filmmaking”;

VISTA l'allegato n. 1 alla delibera recante prot. n. 195, con cui Consiglio Direttivo dell'ANVUR, nell'adunanza del 4 settembre 2025, ha reso parere favorevole in merito al requisito “dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) “Design della moda” con indirizzo “Fashion marketing and communication”;

VISTA la nota recante prot. n. 3774/2025 del 5 settembre 2025, assunta al prot. DGSINFS n. 17742 in data 10 settembre 2025, con cui si precisa che, in riferimento alla sopra citata delibera n. 177 resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR nell'adunanza del 6 agosto 2025, che la denominazione completa del corso accreditato, comprensiva degli indirizzi specifici è (DAPL 11) “Cinema e audiovisivo” con indirizzo “Video design and filmmaking”;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla attivazione dei corsi di diploma accademico di primo livello di cui all'istanza citata;

CONSIDERATO che i corsi autorizzati con il presente provvedimento risultano pertanto conformi alle statuizioni contenute nel d.P.R. dell'8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. ed agli ordinamenti didattici vigenti;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata IED Istituto Europeo del Design ad attivare i corsi di diploma accademico di primo livello in (DAPL 06) “Design della moda” con indirizzo “Fashion marketing and communication” e (DAPL 11) “Cinema e audiovisivo” con indirizzo “Video design and filmmaking”, da erogarsi presso la sede di Roma a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'Istituzione denominata IED Istituto Europeo del Design è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, ad attivare i seguenti corsi di diploma accademico di primo livello da erogarsi presso la sede di Roma:

- (DAPL 06) “Design della moda” con indirizzo “Fashion marketing and communication”;
- (DAPL 11) “Cinema e audiovisivo” con indirizzo “Video design and filmmaking”.

2. Gli ordinamenti didattici degli anzidetti corsi di diploma accademico di primo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituzione denominata IED Istituto Europeo del Design presso la sede di Roma è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini